

N. R.G. 12854/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12854/2025** promossa da:

Parte_1 **C.F.** *P.IVA_1*)

OPPONENTE

con l'avv. *Controparte_1*

contro

Controparte_2 **C.F.** *P.IVA_2*)

con l'avv. Fabio Negrini

OPPOSTA

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Premesso che *Parte_1* ha promosso opposizione al decreto ingiuntivo n. 3648/25 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 85.043,97 oltre interessi in favore di *Controparte_2* [...] a titolo di saldo del corrispettivo dei lavori da quest'ultima eseguiti in forza di contratto di subappalto stipulato tra le parti;

che *Parte_1* preliminarmente, ha sollevato eccezione di incompetenza stante il disposto dell'art. 30 del contratto di subappalto nel quale si legge "*Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti avente ad oggetto la validità, interpretazione, esecuzione, adempimento delle prestazioni e pagamenti, risoluzione del presente contratto sarà rimessa ad arbitrato e decisa da un collegio composto da tre arbitri. [...]. Detti arbitri decideranno secondo equità. Il Collegio arbitrale avrà sede in Lamezia Terme.[...].*";

che l'opposta ha contestato l'eccezione sollevata deducendo che: - la clausola sarebbe priva di validità ed efficacia in assenza di approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 comma II c.c. essendo state sottoscritte *“in blocco”* tutte le clausole contrattuali; - l'opponente ha comunque svolto domanda riconvenzionale, *“con ciò accettando la competenza della giurisdizione statale”*;

che, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività, la causa è stata rinviata per la decisione;

premesso che, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. 20461 del 28/09/2020);

ritenuto che il contratto stipulato tra le parti (doc. 2 opponente) non presenta alcun elemento che consenta di ritenerlo riconducibile allo schema delle "condizioni generali di contratto", essendo caratterizzato da singole e specifiche pattuizioni, da ritenere frutto di contrattazione tra le parti e non, quindi, destinato a disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti con plurimi potenziali contraenti;

che, pertanto, deve ritenersi irrilevante, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 33, la pretermessa doppia sottoscrizione;

che, per mera completezza, deve evidenziarsi che, in materia di condizioni generali di contratto, posto che finalità della tutela codificata dall'art. 1341 c.c. è quella di garantire che l'attenzione del contraente, ai cui danni la clausola vessatoria sia stata predisposta, sia adeguatamente sollecitata e – osserva la S.C. – *“è proprio questo il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. Ord. 2 aprile 2015 n. 6747); a tal fine, pertanto, deve ammettersi l'idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria (tra le altre, Cass. ord. 5.6.2014 n.*

12708 e Cass. 3.09.2007 n. 18525) e deve negarsi quella di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non, ma soltanto se si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benchè sommariamente, del contenuto” (Cass. 17939/18; ma v. anche, tra le altre, Cass. 6747/15);

che, nella specie, dall’esame del documento si evince che la doppia sottoscrizione è stata apposta in calce a diverse clausole, vessatorie e non, munite, però, non solo di numero ma anche, seppur sinteticamente, di indicazione del relativo contenuto;

che, senza alcun dubbio, la presente controversia (avente ad oggetto l’asserito saldo dovuto alla subappaltatrice e, a fronte delle eccezioni dell’opponente, la corretta esecuzione dei lavori) rientra nella clausola citata stante la previsione estremamente ampia ivi contenuta (*“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti avente ad oggetto la validità, interpretazione, esecuzione, adempimento delle prestazioni e pagamenti [...]”*);

ritenuta l’infondatezza dell’osservazione di parte opposta secondo cui, la formulazione di domanda riconvenzionale di risarcimento del danno implicherebbe rinuncia all’eccezione di incompetenza risultando chiaramente dall’atto di opposizione che la domanda riconvenzionale è stata svolta senza alcuna rinuncia a detta eccezione;

ritenuta, in conclusione, fondata l’eccezione di incompetenza formulata in via preliminare dall’opponente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;

che le spese di lite non possono che seguire la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimo per la fase decisoria, come in dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- dichiara l’incompetenza di questo Tribunale stante la competenza arbitrale prevista dall’art. 30 del contratto;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 6307,00 per compenso, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;

Brescia, 16 giugno 2026

Il giudice
Marina Mangosi